



DIPARTIMENTO NAZIONALE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NELLA MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PER LE ISTANZE DI CONFERMA E RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.P.R. 115/2002
- D. lgs. 28/2010 art. 15 bis e segg. (Mediazione)
- L. 162/2014 art. 11 bis e segg. (Negoziazione Assistita)
- D.M. 01/08/2023

A decorrere dal 30 giugno 2023, nelle controversie in cui l'esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, è assicurato il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato, se è raggiunto l'accordo di conciliazione (D. Lgs.10 ottobre 2022, n. 149).

DIRITTO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER L'ASSISTENZA DELL'AVVOCATO NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE O NEGOZIAZIONE ASSISTITA

- ➔ **NEI CASI IN CUI È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA GIUDIZIALE**
- ➔ **SE È RAGGIUNTO L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE**

CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA



MEDIAZIONE Artt. 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28	NEGOZIAZIONE ASSISTITA Art. 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162
<p>Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo</p> <p>1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.</p> <p>Art. 5-quater Mediazione demandata dal giudice</p> <p>1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.</p> <p>2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l'articolo 5, commi 4, 5 e 6.</p> <p>3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale.</p>	<p>Art. 3 Improcedibilità</p> <p>Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p> <p>L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Il ricorso a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito ai sensi dell'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, tiene luogo della stipula di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi delle presenti disposizioni.</p>

L'ISTANZA PER L'AMMISSIONE ANTICIPATA

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere depositata dal difensore sul portale SFERA, RICONOSCO, o su altro portale in uso presso l'Ordine destinatario dell'istanza.

- ✓ Le condizioni per l'ammissione sono quelle previste dal D.P.R. 115/2002.

ORGANO COMPETENTE A RICEVERE L'ISTANZA

➡ Per le procedure di **mediazione** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente (che è quello del luogo del giudice territorialmente competente a conoscere della controversia).

➡ Per le procedure di **negoziazione assistita** è competente il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il Tribunale competente a conoscere della controversia.

- Il Consiglio dell'Ordine, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, ammette l'interessato al Patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria, oppure respinge l'istanza.
- Contro il rigetto dell'istanza per l'ammissione anticipata, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede il Consiglio dell'ordine che ha adottato il provvedimento. Si applica l'articolo 99, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
- L'ammissione anticipata al patrocinio è valida per l'intero procedimento di mediazione o di negoziazione. Nelle procedure di mediazione, a seguito dell'ammissione, non sono dovute le indennità richieste dall'Organismo per l'avvio del procedimento.

NOMINA DEL DIFENSORE

Chi è ammesso al patrocinio

➡ per la **mediazione** può nominare un avvocato scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformità all'articolo 4, comma, ovvero presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia

➡ per la **negoziazione assistita** può nominare un avvocato iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i Consigli dell'Ordine del luogo in cui ha sede il Tribunale che sarebbe competente a conoscere della controversia.

L'ISTANZA DI CONFERMA

Con decreto 1° agosto 2023 (in GU n.183 del 7.8.2023), sono stati dettati i criteri per la determinazione, liquidazione e pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta, dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo.

- ✓ All'avvocato spetta il compenso previsto dall'art.20, co 1-bis, D.M. 55/2014 e s.m.i., ridotto della metà.



L'istanza di conferma deve essere proposta, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito <https://lsg.giustizia.it/> mediante le credenziali SPID o CIEId almeno di livello due e CNS.

L'ammissione è confermata dal Consiglio dell'Ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, mediante apposizione del visto di congruità sulla parcella.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI CONFERMA

Poiché la piattaforma consente il deposito di due soli file, si consiglia di depositare:

- ✓ La parcella proforma corredata dall'accordo raggiunto, in un unico file;
- ✓ La dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste per beneficiare del gratuito patrocinio (art. 15-ter D.L. 28/2010 e art. 11-ter D.L. 132/2014 e s.m.i.) e la delibera di ammissione del COA, in un secondo file.

ADEMPIMENTI DEL COA

- ✓ Il COA, ricevuta l'istanza, **se accerta la ricorrenza dei requisiti di legge**, verificata la completezza della documentazione e la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, appone il visto di congruità, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero perché proceda alle verifiche ritenute necessarie.
- ✓ Il COA, ricevuta l'istanza, **se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato**, comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.
- ✓ Le sopravvenute modifiche delle condizioni reddituali devono essere comunicate al COA che ha deliberato l'ammissione in via anticipata. Il COA effettuate le verifiche necessarie revoca l'ammissione e ne dà comunicazione (in caso di mediazione anche all'OdM).
- ✓ Contro il provvedimento di revoca, l'interessato può proporre ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione, avanti al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il COA che lo ha adottato. Si applica l'art. 99, commi 2, 3 e 4, del DPR n. 115/02.

VERIFICHE E PROVVEDIMENTI DEL MINISTERO

Ricevuta la comunicazione della delibera di congruità, il Ministero

Se ritiene sussistenti i presupposti della richiesta, effettuate le verifiche ritenute necessarie, con apposito provvedimento convalida la delibera di congruità e riconosce l'importo spettante all'avvocato, dandone comunicazione all'avvocato e al COA.

Se ritiene insussistenti i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne dà immediata comunicazione al COA per gli adempimenti di competenza.

- ✓ Entro 60 giorni dalla comunicazione negativa l'avvocato può presentare nuova istanza.

PROCEDURA DI PAGAMENTO DEL COMPENSO

Dopo l'adozione del provvedimento di convalida del Ministero:

- ✓ Qualora l'avvocato abbia optato per il **pagamento dell'importo**, emette fattura elettronica intestata al Ministero, completa di apposito codice IPA.
Il Ministero, ricevuta la fattura, emette il mandato di pagamento nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della Giustizia.
- ✓ Qualora l'avvocato abbia optato per il **riconoscimento del credito di imposta**, emette fattura elettronica e può presentare istanza di riconoscimento del credito di imposta, a pena di inammissibilità, tra il 1° gennaio e il 31 marzo, oppure tra il 1° settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Parametri Forensi Attività Stragiudiziale ex Artt. 1 - 3 e 18 - 27, DM 55/2014

Aggiornamento tabelle: D.M. n. 147 del 13/08/2022

Mediazione e Negoziazione assistita

(Già ridotte della metà)

Valore	Fino a € 1.100	Da € 1.101 a € 5.200	Da € 5.201 a € 26.000	Da € 26.001 a € 52.000	Da € 52.001 a € 260.000	Da € 260.001 a €520.000
FASE DI ATTIVAZIONE	€ 31,50	€ 142,00	€ 220,50	€ 268,00	€ 504,00	€ 685,00
FASE DI NEGOZIAZIONE	€ 63,00	€ 283,50	€ 441,00	€ 535,50	€1.008,00	€ 1.370,50
CONCILIAZIONE	€ 123,00	€ 553,00	€ 860,00	€1.044,00	€1.965,50	€ 2.671,50
TOTALI	€217,50	€978,50	€1.521,50	€1.847,50	€3.477,50	€4.727,00

Documento redatto a cura del Dipartimento Nazionale Patrocinio a Spese dello Stato

Responsabile del Dipartimento: Avv. Serena Callipari

Componenti: Avv. Alberto Vigani, Avv. Giovanna Vista, Avv. Stefania Caporilli, Avv. Bernardette Baiamonte, Avv. Marianna Licari, Avv. Cristina Zinci, Avv. Raffaello Cocca, Avv. Valeria Ariodante.